

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5017

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVALLARO, MELIS, PICIERNO, SORO

Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di procedimenti relativi a infermità dipendenti da causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata

Presentata il 29 febbraio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alcune disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che fissa le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, hanno di fatto portato, nella loro interpretazione e successiva attuazione, a gravi conseguenze e disfunzioni del sistema, con evidente nocumento per la tutela dei diritti dei cittadini.

In modo particolare questo si è verificato con l'interpretazione del comma 7 dell'articolo 69, per il quale si propone una doverosa rimodulazione.

Tale disposizione, infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinario prevalente, comporta un'inaccettabile decadenza dal diritto di agire relativamente alle controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 ove non proposte entro il 15 settembre 2000, precludendo così la possibilità di riassumere il processo ove il giudice adito si sia dichiarato privo di giurisdizione e altresì negando la possibilità di conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta.

Diversi giudici di legittimità hanno sollevato la questione di costituzionalità della norma in questione per violazione degli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, nonché dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali approvata dal Consiglio dell'Unione europea a Nizza nei giorni 7-9 dicembre 2000.

Un'altra norma che la presente proposta di legge intende correggere in materia di controversie attinenti al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è la recente modifica dell'istituto dell'equo indennizzo, attuata con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante « Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ».

All'articolo 6, infatti, tale decreto prevede l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, precisando che tale disposizione non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data, ferma restando la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Si ricorda che per « causa di servizio » si fa comunemente riferimento al riconoscimento della dipendenza dal servizio di un'infermità o di lesioni fisiche, contratte, appunto, a causa del servizio prestato dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale e dagli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate. Una volta accertato il nesso causale tra infermità o lesione fisica contratta e il servizio prestato, l'interessato ottiene il riconoscimento del diritto alla fruizione di particolari benefici, quali indennizzi o trattamenti pensionistici privilegiati. Anche qui, come nel caso dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si viene a creare un'evidente disparità di trattamento fra coloro che, pur trovandosi in una posizione giuridica e di fatto sostanzialmente analoga, hanno ottenuto il riconoscimento dei diritti prima dell'entrata in vigore delle norme o appartengono a categorie esenti e coloro che invece non ne hanno già ottenuto l'acclamamento.

Per risolvere tale incongruenza e in attuazione degli articoli 1, 3 e 24 della Costituzione, la presente proposta di legge propone che l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata (sulla cui costituzionalità sia qui, *incidenter tantum*, consentito di avanzare più di un dubbio) non si applica comunque a tutti coloro che hanno maturato i diritti per eventi occorsi prima della data di entrata in vigore della legge n. 214 del 2011 e che hanno pertanto diritto di instaurare i relativi procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Il comma 7 dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63. In via transitoria le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se proposte entro il 15 settembre 2000; dopo tale termine, anche queste controversie possono essere instaurate dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. In tutti i casi i diritti si estinguono secondo gli ordinari termini di prescrizione ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « d'ufficio » sono soppresse.

€ 1,00



16PDL0067590